



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ-CESENA
CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA
UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI FORLÌ/CESENA

**PROTOCOLLO OPERATIVO IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE
EDITALI BREVI E DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA
PROVA**

Il presente Protocollo è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l'efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L'accordo ha i seguenti obiettivi:

- Concordare, semplificare e velocizzare, nell'ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio il sistema di sanzioni e misure di comunità complessivamente ad oggi introdotto;
- Garantire agli indagati e agli imputati il diritto all'informazione sugli istituti e le relative modalità di accesso agli stessi, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 del Consiglio, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;
- Agevolare l'accesso agli istituti predisponendo procedure trasparenti e condivise, attraverso prassi tecnico operative concordate;
- Garantire l'individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

Parte prima: il presidio di prossimità dell'Uepe

1. È istituito un presidio di prossimità dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna presso il Tribunale di Forlì con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.
2. Tale presidio sarà istituito a partire da ottobre 2023 e inizialmente sarà aperto un giorno a settimana, nella giornata del mercoledì, dalle 10,00 alle 13,00. Quando le procedure concorsuali in corso saranno ultimate e l'assunzione di nuovo personale porterà auspicabilmente ad un aumento di personale in carico all'Uepe di Forlì/Cesena, si potrà ipotizzare un ampliamento dell'apertura dello sportello. In particolari periodi di ferie (periodo natalizio, periodo pasquale, periodo estivo) lo sportello potrebbe dover chiudere nelle giornate più critiche (per carenza di personale presente presso l'Uepe), previo avviso da parte del Uepe all'utenza ed a tutti i referenti istituzionali.

3. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
 - a. Raccordo con le cancellerie, l'A.G. e l'avvocatura;
 - b. Ricevimento utenza per: predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; avvio, gestione e valutazione di tali misure;
 - c. Promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il presidio è gestito dal UEPE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multiprofessionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.
5. Per la realizzazione del presidio, il Tribunale fornirà spazi adeguati al ricevimento dell'utenza, arredi e, possibilmente materiali informatici - ove non possibile, l'Uepe utilizzerà il proprio materiale informatico, auspicando almeno nell'accesso a RUG/internet.
6. Il presidio è collocato presso il Tribunale di Forlì, al terzo piano, nella cosiddetta aula "Audizione testimoni". Giorno/i e orari di apertura saranno indicati nei siti web delle parti. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento in presenza e da remoto. Sarà inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata in orari e giorni concordemente individuati tra le parti.

Parte seconda: MESSA ALLA PROVA

1. (Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero)
 - 1.1 Quando, ai sensi dell'art. 464-ter.1 c.p.p., il Pubblico Ministero valuti di proporre all'indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata e i contenuti essenziali nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi del UEPE. Le parti convengono che il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase venga, di norma, limitato ai casi di particolare complessità e, indicativamente, per programmi di durata superiore a dodici mesi. Nell'ipotesi in cui il PM ritenga necessario richiedere al UEPE i contenuti essenziali del programma trattamentale, quest'ultimo fornirà informazioni circa le modalità di svolgimento della misura, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, nonché la tipologia di attività ritenuta più idonea al caso di specie.
 - 1.2 Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere al UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato; l'UEPE provvederà nel termine di 4 mesi (e comunque entro un termine non superiore a 6 mesi). Il difensore si farà parte diligente nel proporre l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall' UEPE.
2. (*Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato e imputato*)
 - 2.1 In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. ovvero da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., l'indagato o l'imputato allegheranno attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata al UEPF territorialmente competente in base all'effettivo domicilio della persona. Nell'oggetto della PEC il legale avrà cura di indicare il numero del procedimento (RGNR) ed il tipo di richiesta di cui trattasi. Nel solo caso di presentazione dell'istanza presso il Presidio, sarà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.
 - 2.2 L'istanza di elaborazione del programma di trattamento (allegato n. 1 – modello istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:
 - Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
 - Indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;

- Recapiti dell'interessato (cellulare, mail, PEC);
- A.G. procedente, RGNR del procedimento, titolo di esecuzione o capo d'imputazione (allegando Decreto penale di condanna e/o Decreto di citazione a giudizio, etc.), eventuale udienza già fissata;
- Indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail, PEC).

ed altresì, ove già possibile:

- Indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- Indicazioni relative allo stato di occupazione;
- Documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti incrementi alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
- Documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma di trattamento;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente per i Lavori di Pubblica Utilità;
- Titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
- Indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità ad un percorso di giustizia riparativa;

3. (Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell'Ente convenzionato)

L'imputato e il difensore si faranno parte diligente nel proporre l'Ente convenzionato ove il Lavoro di Pubblica Utilità potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità al UEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l'istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza di valutazione.

4. (Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza)

4.1 Il Giudice, sentiti il PM e l'eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata a 4 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento; sono fatti salvi i casi di procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare in cui l'A.G. può valutare come congruo un tempo più ristretto per la fissazione di udienza.

4.2 Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso al UEPE dalla competente cancelleria all'indirizzo prot.uepc.forlicesena@giustiziaccert.it, con l'indicazione, tra l'altro, dei contenuti del programma ritenuti essenziali. Inoltre, qualora ne ritenga la necessità, l'A.G. richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza successiva per l'ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.

5. (Elaborazione e proposta del programma da parte del UEPE – Indagine socio-familiare)

5.1 L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento che verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'A.G. entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.

5.2 Con riferimento all'elaborazione del programma di trattamento:

- L'indagato/imputato (e/o il difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetterà al UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, disponibilità per condotte riparatorie e le restituzioni;

- L'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa subordinati all'adesione volontaria delle parti, all'approvazione dell'A.G. e alle risorse disponibili, nonché alla valutazione di fattibilità della mediazione da parte del servizio di giustizia riparativa;
- Saranno articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, le modalità e tempi di svolgimento compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le esigenze dell'indagato/imputato;
- L'UEPE dovrà inserire nel programma di trattamento, ove necessario, l'attivazione di specifiche attività e iniziative trattamentali, tali da favorire l'acquisizione della consapevolezza del disvalore del fatto per cui si procede e l'attiva partecipazione dell'interessato ad iniziative tali da incrementare il benessere e la sicurezza delle comunità ove il fatto ha avuto luogo.

5.3 In relazione all'indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dall'A.G., le parti concordano, al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:

a) Semplificata: trasmissione all'A.G. del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato relativamente a contravvenzioni o reati di lieve entità e comunque, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta, naturalmente, ferma la facoltà dell'A.G. e del UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione dell'applicazione dell'istituto;

b) Ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento;

c) Complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di equipe multidisciplinare che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.

Sarà cura dell'UEPE specificare nell'atto conclusivo da inviare alla A.G. il tipo di procedura adottata sulla base del protocollo

6. (*Udienza di sospensione del procedimento e Messa alla prova*)

L'A.G., ove ritenga idoneo il programma o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emette ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova stabilendo la durata della stessa, la durata dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la data di udienza volta a verificarne l'esito, fissata almeno due mesi dopo la conclusione della misura.

7. (*Avvio della messa alla prova*)

7.1 L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento approvato è tempestivamente trasmessa al UEPE, a cura della cancelleria.

7.2 L'ordinanza di ammissione alla MAP conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro 10 giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico, tramite richiesta di appuntamento presso l'UEPE (e/o presso Presidio di prossimità). Qualora il termine decorra inutilmente, l'UEPE ne informerà l'A.G. e il difensore. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione del verbale di fronte al UEPE/presidio di prossimità. Il verbale di avvio della MAP verrà inviato dall'Uepe all'A.G. competente, all'Ente per gli LPU, al legale, etc. indicando gli esatti termini dell'inizio e della conclusione della MAP, nonché l'eventuale udienza finale della misura, già stabilita dall'A.G.

8. (*Esecuzione della messa alla prova*)

8.1 Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.

8.2 Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, esse potranno essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'Ente e dell'imputato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilito in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.

8.3 Qualora l'UEPE rilevi elementi significativi rispetto all'andamento delle misure, relazionerà all'A.G. sullo stato di attuazione del programma di trattamento, nonché sulle eventuali proposte di modifica e le trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

9. (*Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova*)

9.1 L'UEPE trasmette al Tribunale, alla Procura della Repubblica e al difensore una relazione sul decorso e sull'esito della prova medesima, entro due mesi dalla fine della messa alla prova e, comunque, entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.

9.2 Il Giudice, acquisite le informazioni del UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà in ogni caso trasmesso al UEPE per l'inscrimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

Parte terza: LE PENE SOSTITUTIVE

1. (*Valutazione astratta di concedibilità della sostituzione ed espressione del consenso*)

Dopo aver pronunciato sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a una pena detentiva non superiore a 4 anni, senza averne ordinato la sospensione condizionale, l'A.G. procedente qualora accerti la sussistenza delle condizioni per sostituirla con una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981 ne dà avviso alle parti e chiede all'imputato o al suo difensore l'assenso a tale sostituzione (salvo il caso dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), con indicazione della/e sanzione/i per la/le quale/i è fornito il consenso.

2. (*Rinvio dell'udienza per istruttoria*)

2.1 Quando l'A.G. valuta di non disporre di elementi sufficienti per la sostituzione, può acquisire dalle banche dati, dalla FF.OO. e dal UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Per quanto attiene al coinvolgimento dell'UEPE, nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, quanto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e alla detenzione domiciliare sostitutiva si conviene, fatta salva ogni diversa valutazione, di limitare la richiesta di elaborazione del programma solo per l'esecuzione di pene superiori ai 12 mesi, rimanendo doveroso il coinvolgimento dell'UFFICIO per la semilibertà sostitutiva, a prescindere dal quantum di pena in concreto irrogata come previsto dall'art. 55 L.689/81 nell'attuale formulazione. In tal caso il giudice sospende il processo ex art. 545 bis cc.1 e 2 c.p.p., e fissa un'apposita udienza entro 60 giorni, trasmettendo al UEPE, esclusivamente tramite Pcc, inviando all'indirizzo prot.ucpe.forlicesena@giustiziacer.it

- La sentenza completa del dispositivo, nonché il verbale di udienza;
- Tutta la documentazione prodotta all'udienza dall'imputato o il suo difensore ritenuta utile per l'elaborazione del programma di trattamento.

2.2 Qualora l'A.G. provveda a richiedere alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti indicati dall'art. 94 D.P.R. 309/90, le informazioni e i documenti indicati all'art. 545-bis c.p.p., tale richiesta conterrà l'indicazione di trasmettere tale documentazione anche al UEPE.

3. (*Contenuti e modalità dell'attività istruttoria*)

3.1 Nel verbale di udienza l'Autorità Giudiziaria può richiedere al UEPE di trasmettere almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata:

- Le informazioni di cui al punto precedente;
- L'elaborazione di un programma di trattamento relativamente alla pena sostitutiva ritenuta dal Giudice stesso più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale.

3.2 Qualora l'interessato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza dovrà prevedere l'autorizzazione del soggetto a recarsi presso l'Uepe, previa convocazione, o l'autorizzazione dell'operatore del UEPE a recarsi presso l'Istituto ove l'interessato è ristretto.

4. (*Elaborazione del programma di trattamento*)

4.1 Nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene che:

- a) di norma, e fatta salva ogni diversa valutazione, non sarà richiesto il programma di trattamento per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo per pene inferiori a 12 mesi, considerato che la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso cui il condannato svolgerà l'attività dovrà indicare gli elementi necessari alla valutazione del Giudice (tipologia di attività, tempi, luoghi e modalità di svolgimento);
- b) il difensore potrà depositare la documentazione indicata nell'elenco di cui al protocollo del 25.05.2023 (allegato n. 2);

4.2 L'UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al Giudice competente. In ogni caso, anche quando il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.

4.3 Nell'ipotesi residuale in cui l'A.G. non abbia elementi sufficienti per individuare la pena sostitutiva da applicare e/o l'imputato fornisca il consenso alla sostituzione con più di una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, con ordinanza il Giudice chiederà al UEPE – tramite Pec all'indirizzo prot.uepe.forliccsena@giustiziaccrt.it - di elaborare la proposta di programma di trattamento valutata più idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'istituto, alla luce delle informazioni raccolte.

4.4 Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G., l'UEPE ne informa il Giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

5. (*Integrazione del dispositivo e trasmissione atti successivi*)

5.1 All'udienza fissata, il Giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni.

5.2 I provvedimenti dell'A.G. trasmessi al UEPE dovranno necessariamente indicare, ai fini della presa in carico, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio effettivo) del condannato e l'indicazione del suo difensore, nonché il dispositivo letto in udienza e il capo d'imputazione.

6. (*Esecuzione delle pene sostitutive*)

6.1 In riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le parti potranno adeguare le modalità di svolgimento delle attività già pattuite in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabiliti in sentenza. Le relazioni di cui all'art. 63, L. 689/81, sono redatte da parte del UEPE ognqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G.

6.2 Per ciò che concerne l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, si rinvia agli accordi con la magistratura di sorveglianza.

Parte quarta: altri impegni delle parti

1. (*Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo*)

1.1. In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

1.2. L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

2. (*Formazione comune*)

Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse favoriranno la realizzazione di uno o più incontri di formazione comune.

3. (*Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità*)

Le parti si impegnano ad intraprendere iniziative volte all'aggiornamento e all'ampliamento degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e a strutturare forme agili e condivise di individuazione delle disponibilità da parte dell'utenza.

4. (*Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie*)

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, anche in modalità telematica, avvengono a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Forlì

Sezione penale: penalc.tribunale.forli@giustiziacert.it

G.I.P./G.U.P: gipgup.tribunale.forli@giustiziacert.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

esecuzioni.procща.forli@giustiziacert.it

ULEPE di Forlì/Cesena

prot.ulepe.forlicesena@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

5. (*Pubblicazione del protocollo*)

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente protocollo e la modulistica ad esso allegata.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Allegati:

- 1) Modello istanza MAP;
- 2) Protocollo sottoscritto il 25.05.2023.

Forlì, 4 ottobre 2023

Il Presidente vicario del Tribunale
(Dott.ssa Monica Galassi)

Il Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Maria Teresa Cameli)

Il Direttore dell'UEPE di Forlì-Cesena
(Dott.ssa Barbara Gualandi)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(Avv.to Luca Porfiri}

Il Presidente della Camera Penale
(Avv. Carlo Benini)